

# IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2016

**Roberta Provasi**

Dottore Commercialista in Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca



- Un pratico compendio della normativa in materia di bilancio
- Disponibile gratuitamente, in formato Pdf ed ePub, sul sito:

**[www.taccuinodelcommercialista.it](http://www.taccuinodelcommercialista.it)**

# 20/12/2016: aggiornati 20 OIC

PRINCIPI CONTABILI – OIC	Note
<b>OIC 3</b> Informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione	ABROGATO
<b>OIC 9</b> Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	22/12/2016
<b>OIC 10</b> Rendiconto Finanziario	22/12/2016
<b>OIC 11</b> Bilancio d’esercizio, finalità e postulati	IN AGGIORNAMENTO
<b>OIC 12</b> Composizione e schemi del bilancio di esercizio	22/12/2016
<b>OIC 13</b> Rimanenze	22/12/2016
<b>OIC 14</b> Disponibilità liquide	22/12/2016
<b>OIC 15</b> Crediti	22/12/2016
<b>OIC 16</b> Immobilizzazioni materiali	22/12/2016
<b>OIC 17</b> Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	22/12/2016
<b>OIC 18</b> Ratei e risconti	22/12/2016
<b>OIC 19</b> Debiti	22/12/2016
<b>OIC 20</b> Titoli di debito	22/12/2016

# 20/12/2016: aggiornati 20 OIC

PRINCIPI CONTABILI – OIC	Note
<b>OIC 21</b> Partecipazioni	22/12/2016
<b>OIC 22</b> Conti d'ordine	ABROGATO
<b>OIC 23</b> Lavori in corso su ordinazione	2/12/2016
<b>OIC 24</b> Immobilizzazioni Immateriali	22/12/2016
<b>OIC 25</b> Imposte sul reddito	22/12/2016
<b>OIC 26</b> Operazioni attività e passività in valuta estera	22/12/2016
<b>OIC 28</b> Patrimonio netto	22/12/2016
<b>OIC 29</b> Cambiamenti di principi contabili, di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	22/12/2016
<b>OIC 30</b> Bilanci intermedi	22/12/2016
<b>OIC 31</b> Fondi per rischi e oneri e TFR	22/12/2016
<b>OIC 32</b> Strumenti finanziari derivati	22/12/2016

# Tre tipologie di bilancio

Bilancio Micro (art. 2435-ter c.c.)	Bilancio Abbreviato (art. 2435-bis c.c.)	Bilancio Ordinario (art. 2423 c.c.)
1) Totale attivo: 175.000 €; 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €; 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità	1) Totale attivo: 4.400.000 € 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 € 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità	1) Totale attivo: oltre 4.400.000 € 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: oltre 8.800.000 € 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: oltre 50 unità
<b>Direttiva 2013/34/UE</b> 1) Totale attivo: 350.000 € 2) Ricavi: 700.00 € 3) Dipendenti: 10 unità.	<b>Direttiva 2013/34/UE</b> 1) Totale attivo: 4.000.000 € 2) Ricavi: 8.000.000 € 3) Dipendenti: 50 unità.	
STATO PATRIMONIALE <b>SEMPLIFICATO</b> CONTO ECONOMICO <b>SEMPLIFICATO</b>	STATO PATRIMONIALE <b>ABBREVIATO</b> CONTO ECONOMICO <b>ABBREVIATO</b>	STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO RENDICONTO FINANZIARIO
ALTRE INFORMAZIONI	NOTA INTEGRATIVA	NOTA INTEGRATIVA RELAZIONE SULLA GESTIONE

1) Fatte salve le norme del presente articolo, **gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis c.c.**

2) Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- del Rendiconto Finanziario;
- della Nota Integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427 c.c., numeri 9) (conti d'ordine) e 16) (compensi, anticipazioni, crediti ad amministratori e sindaci);
- della Relazione sulla Gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c.

3) Non sono applicabili le disposizioni di cui al **quinto comma dell'articolo 2423 c.c. (obbligo di motivazione delle deroghe ai principi di bilancio) e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426 c.c. (strumenti derivati finanziari).**

# Bilancio Micro – Ex tassonomia 2016-11-14

Descrizione	Tipo
Informazioni generali sull'impresa	Tabella
Stato Patrimoniale micro	Tabella
Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale micro	Tabella
Campo testuale di introduzione	Testo Libero
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ed amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto	Tabella
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale	Tabella
Azioni proprie e azioni o quote di società controllati possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato	Tabella
Azioni proprie e azioni o quote di società controllati acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato	Tabella
Campo testuale di commento	Testo Libero
Conto Economico micro	Tabella
Bilancio micro, altre informazioni	
Campo testuale di introduzione	Testo Libero
Informazioni di cui artt. 2513 e 2545-sexies c.c. (società cooperative)	Testo Libero
Informazioni richieste dalla legge in merito a <i>start-up</i> e PMI innovative	-
Campo testuale di commento	Testo Libero
Dichiarazione di conformità	Testo Libero

- Per le micro-imprese non è possibile redigere il bilancio con Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
- XBRL Italia prevede dei campi testuali liberi al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti:
  - a) dal D.P.R. 570/1996 (criteri adottati per la valutazione delle rimanenze);
  - b) dal D.L. 179/2012 (perdita dello status di *start-up* innovativa se non si inserisce in Nota Integrativa la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo).



- Stato Patrimoniale e Conto Economico semplificati
- Esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa ridimensionata
- Esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione
- Costo ammortizzato opzionale:

*«Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale».* Queste società possono pertanto non applicare il criterio del costo ammortizzato.

- Salvaguardati i nuovi criteri di iscrizione e valutazione dei derivati

**«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».**

- Nuovo postulato del bilancio che prevede una semplificazione, quando questa non abbia effetto sulla chiarezza, veridicità e sulla correttezza del bilancio stesso.
- Non sarà possibile individuare un valore-soglia generalizzato, ma si dovrà ragionare caso per caso (meglio società per società).
- Problematiche di natura penale relative alla comunicazione economico-finanziaria.

# Principio della rilevanza: 4°c. art. 2423

Principi	Caso
<b>OIC 13</b>	Determinazione del costo delle rimanenze con i metodi dei costi standard, del prezzo del dettaglio o del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo
<b>OIC 15</b> <b>OIC 19</b>	Non applicazione del costo ammortizzato per i crediti e debiti a breve termine e non attualizzazione dei costi con tasso d'interesse contrattuale non significativamente diverso da quello di mercato
<b>OIC 16</b>	Iscrizione di un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali rinnovate costantemente ed utilizzo, per i cespiti acquisiti nel corso dell'anno, della metà dell'aliquota d'ammodernamento
<b>OIC 20</b>	Non applicazione del costo ammortizzato ai titoli immobilizzati con costi di transazione o per quelli non immobilizzati detenuti per meno di 12 mesi

# Prevalenza della sostanza sulla forma

## art. 2423-bis, 1-bis

**1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata «tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».**

La precedente espressione «*tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo o del passivo considerato*» ha determinato problematiche interpretative, in quanto:

- è stata associata al valore d'uso o di funzionamento dell'elemento stesso;
- presuppone l'effettuazione di una stima economica e della funzione economica del bene.

**La nuova versione introduce in modo completo il principio internazionale della «prevalenza della sostanza sulla forma».**

# Prevalenza della sostanza sulla forma

## art. 2423-bis, 1-bis

**Il criterio di contabilizzazione del leasing finanziario non è stato però modificato.**

**Appendice A dell'OIC 12** "Operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retro-locazione finanziaria"; **Paragrafo finale** "Motivazioni alla base delle decisioni assunte":

*«si è ritenuto preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa quindi riorganizzare la materia in modo complessivo».*

Lo IASB ha pubblicato il nuovo principio sulla locazione finanziaria l'IFRS 16 in sostituzione dello IAS 17; per questo OIC 12 ha tolto ogni riferimento al principio internazionale.

La tassonomia 2016-11-14 nel rispetto delle previsioni contenute nei principi contabili ha introdotto alcune voci non espressamente previste dall'art. 2424 c.c. da collocare senza una cifra predefinita.


Principio	Struttura XBRL – art.2424
<p><b>OIC 16 Immobilizzazioni materiali</b>                      Par. 79: «<i>le immobilizzazioni materiali destinate all'alienazione devono essere riclassificate nell'attivo circolante e quindi valutate al minor tra il valore netto contabile e quello di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato</i>»</p>	<p><b>C) Attivo circolante</b>                      I - Rimanenze                      "Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita"</p>
<p><b>OIC 14 Disponibilità liquide</b>                      Par. 11: «<i>i crediti legati al cash pooling vanno collocati fra le attività finanziarie</i>»</p>	<p><b>C) Attivo circolante</b>                      III - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                      "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria"</p>
<p><b>OIC 28 Patrimonio netto</b>                      Par. 17: «<i>il ripianamento della perdita di esercizio va collocata in apposita voce del patrimonio netto</i>»</p>	<p><b>A) Patrimonio netto</b>                      IX - Utile o Perdita di esercizio                      "Perdita ripianata nell'esercizio"</p> <p>X - Riserva negativa per azioni proprio in portafoglio</p>

La tassonomia 2016-11-14 nel rispetto delle previsioni contenute nei principi contabili ha introdotto alcune voci non espressamente previste dall'art. 2425 c.c. da collocare senza una cifra predefinita.

Principio	Struttura XBRL-art.2424
<p><b>OIC 14 Disponibilità liquide</b> Par. 11: «<i>i crediti legati al cash pooling vanno collocati fra le attività finanziarie</i>»</p>	<p><b>D) Rettifiche di valore di attività e passività</b> <b>18) Rivalutazioni</b> "Rivalutazione delle attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" <b>19) Svalutazioni</b> "Svalutazioni delle attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria"</p>
<p><b>OIC 25 Imposte sul reddito</b> Par. 27: l'intera fiscalità differita va presentata nell'unica sottovoce denominata "imposte differite e anticipate"</p>	<p><b>20) Imposte relative a esercizi precedenti</b></p>

# Comparabilità OIC 29

**Principio della comparabilità:** permette la comparabilità temporale dei bilanci





- Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
- **Le modificazioni previste dal presente Decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8) del Codice civile possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.**
- L'Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Decreto.
- L'immediata applicazione dei nuovi principi presenta eccezioni estremamente limitate (riguardano solo il costo ammortizzato e la modifica dell'ammortamento dell'avviamento) e non opera ad esempio per la valutazione al *fair value* dei derivati.

**Gli effetti del cambiamento di principi contabili sono determinati retroattivamente.**

Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo; tuttavia, se più appropriato, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto.

**SE:**

- dopo ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso,
- la determinazione dell'effetto cumulato pregresso risulta eccessivamente onerosa,
- **la società può applicare il nuovo principio a partire dalla data in cui risulti fattibile (per cui applicazione prospettica).**

# Check-list per il bilancio restated

VOCE DI BILANCIO IV Direttiva	VOCE DI BILANCIO Direttiva 2013/34/UE	31/12/2015	31/12/2015 Restated
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	Costi di sviluppo		
Crediti verso clienti	Crediti verso clienti		
Crediti per imposte anticipate	Crediti per imposte anticipate		
Perdite esercizi precedenti	Precedenti esercizi Precedenti		
Utile di esercizio	Utile d'esercizio		
Altri ricavi e proventi	Altri ricavi e proventi		
Costi per servizi	Costi per sevizi		
Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	Ammortamenti costi sviluppo		
Oneri diversi di gestione	Oneri diversi gestione		
Imposte differite/anticipate	Imposte differite/anticipate		
Sopravvenienze attive	N/A		

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p><b>Attivo</b> B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I - Immobilizzazioni immateriali (...) 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</p>	<p><b>Attivo</b> B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I - Immobilizzazioni immateriali (...) <b>2) Costi di sviluppo</b></p>

# Immobilizzazioni immateriali – OIC 24

## Spese di pubblicità

**OIC 24, par. 100:** *«le spese di pubblicità possono essere qualificate, a certe condizioni, quali spese di impianto o di ampliamento e quindi collocate, laddove capitalizzate, nella voce B.I.1».*

**Spese pubblicità sostenute  
dal 1° gennaio 2016**

**Possono essere capitalizzate se:**

- 1) evidenziano caratteristiche dei costi di impianto e di ampliamento
- 2) evidenziano i requisiti per capitalizzazione

**Spese pubblicità sostenute  
prima del 1° gennaio 2016**

**Se soddisfano le condizioni previste per i costi di impianto e ampliamento vanno riclassificate in B.I.1** con effetto retroattivo ed informativa in Nota Integrativa, **altrimenti vanno eliminate dallo Stato Patrimoniale** con effetto retroattivo ai sensi OIC 29

# Immobilizzazioni immateriali – OIC 24

## Costi di impianto e ampliamento

*«Oneri che si sostengono in modo non ricorrente, in alcune fasi del ciclo di vita della società (fase pre-operativa, costi di start-up) o di accrescimento della capacità operativa».*

**Ai sensi del par. 25 dell'OIC 24, i costi di impianto e ampliamento possono comprendere:**

- costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, consulenze, oneri per ottenimento licenze, permessi, autorizzazioni;
- costi di *start-up*;
- costi relativi ampliamento della società, spese per aumento del capitale sociale, spese per operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- costi di addestramento e di qualificazione del personale.

# Immobilizzazioni immateriali – OIC 24

## Spese di impianto e ampliamento

<b>Condizioni per capitalizzare i costi pluriennali</b>		
<b>Utilità futura</b>	<b>Correlazione con i benefici</b>	<b>Recuperabilità</b>
Si deve dimostrare la loro capacità di determinare i benefici futuri	Esiste un oggettivo rapporto di causa-effetto tra i costi e il beneficio futuro	Idonee prospettive reddituali in grado di coprire i costi sostenuti

**N.B. Consenso del Collegio Sindacale, ove esistente**

# Immobilizzazioni immateriali – OIC 24

## Costi di sviluppo

### **Ai sensi del par. 46 dell'OIC 24:**

*«lo **sviluppo** è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione».*

### **Ai sensi del par. 47 dell'OIC 24:**

*«la **ricerca di base** è indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica per la società. Sono costi di periodo addebitati al Conto Economico perché rientrano nella ricorrente operatività aziendale».*



# Immobilizzazioni immateriali – OIC 24

## Costi di sviluppo

### **Ai sensi del par. 26 dell'OIC 24, i costi di sviluppo possono comprendere:**

- i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- i costi per l'applicazione della ricerca di base.

# Immobilizzazioni immateriali – OIC 24

## Costi di sviluppo

<b>Condizioni per capitalizzare i costi di sviluppo</b>		
<b>Correlazione</b>	<b>Realizzabilità</b>	<b>Recuperabilità</b>
Spese relative ad un prodotto o ad un processo ben definito. Identificabile e misurabile	Spese riferite ad un progetto tecnicamente fattibile, per cui si dispongono o disporranno delle risorse necessarie	Il reddito lordo ritraibile del progetto almeno sufficiente a coprire i costi sostenuti

**N.B. Consenso del Collegio Sindacale, ove esistente**

# Immobilizzazioni immateriali – OIC 24

## Costi di ricerca

**I costi di ricerca** iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e **capitalizzati prima del 1° gennaio 2016 continuano ad essere iscritti nella voce B.I.2 "Costi di sviluppo" se soddisfano le caratteristiche e le condizioni previste dall'OIC 24/2016; altrimenti vengono eliminati dallo Stato Patrimoniale** retroattivamente ai sensi OIC 29.

# Costi di sviluppo: art. 2426 c.c.

Art. 2426 ante riforma	Art. 2426 post riforma
<p>5) I costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.</p>	<p>5) I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. <b>I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.</b> Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.</p>

<b>Metodi per la determinazione della vita utile</b>		
<b>Core assets</b>	<b>Extra profitti</b>	<b>Payback period</b>

**Art. 2426 c.c. pt. 1:** *«le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile».*

**Art. 2426 c.c. pt. 7:** *«il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal n. 8».*

**Art. 2426 c.c. pt. 8:** *«i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo».*

**Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato** e di continuare a valutare i debiti al valore nominale, i crediti al presumibile valore di realizzo e i titoli al costo di acquisto eventualmente svalutato per perdite durevoli.

**Costo ammortizzato:** *«è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità».*



**L'obiettivo del costo ammortizzato è quello di ripartire tra i periodi di competenza non l'intero valore dell'investimento, ma solamente la differenza tra l'ammontare dell'investimento iniziale e il valore di rimborso.**

	Crediti e debiti a breve termine	Crediti e debiti a medio/lungo termine
<b>Criterio base</b>	Crediti = Valore di realizzo Debiti = Valore nominale	Costo ammortizzato e attualizzazione
<b>Criterio alternativo</b>	Costo ammortizzato e attualizzazione	Crediti = Valore di realizzo Debiti = Valore nominale

## **Costo ammortizzato:**

Crediti - OIC 15, par. 16

Debiti - OIC 19, par. 17

**Il costo ammortizzato si applica esclusivamente ai crediti e debiti sorti dal 1° gennaio 2016 (motivando esercizio di tale facoltà in Nota Integrativa); in tal modo si evita l'applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 139/2015.**



Ai sensi OIC 15, par. 33 e dell'OIC 19 par. 42 **non c'è nessun cambiamento dei criteri di valutazione.**

## MOTIVI

### **Principio della rilevanza**

Per i crediti e debiti commerciali (inferiori all'anno) l'adozione del nuovo criterio del costo ammortizzato non determina effetti rilevanti, perché i costi di transazione sono modesti o nulli per cui minima la differenza fra il valore iniziale e a scadenza. Per questo l'utilizzo del costo ammortizzato è, in tal caso, facoltativo.

## VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

**La prima iscrizione deve avvenire al valore nominale, rettificato per tener conto dei costi di transazione, dei premi, degli sconti e degli abbuoni** direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il credito o debito; **contemporaneamente viene anche determinato il tasso d'interesse effettivo** ossia quello che fa corrispondere il valore di prima iscrizione al valore attuale dei flussi finanziari attesi dal rapporto obbligatorio lungo la sua intera vita utile.

**Alla chiusura di ogni periodo amministrativo il credito o debito sarà valutato ad un importo corrispondente al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati secondo il tasso di interesse effettivo.**

# Esempi: valutazione dei debiti

L'**OIC 19** prevedeva di: *«capitalizzare nella voce B.I.7 (Altre Immobilizzazioni Immateriali) degli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva sui finanziamenti e tutti gli altri costi iniziali».*

Secondo l'**OIC 24** *«tali costi dovevano essere ammortizzati in base alla durata dei relativi finanziamenti».*

**Tutte le previgenti disposizioni sono venute meno.**

L'art. 2426 richiede che venga considerato "*il fattore temporale*".

Ciò significa che:

- se in sede di prima iscrizione il tasso d'interesse effettivo risulti significativamente diverso da quello di mercato (quello che due parti indipendenti avrebbero applicato per operazioni simili);
- si tratta di crediti o debiti a medio/lungo termine senza corresponsione degli interessi o con interessi significativamente diversi da quelli di mercato.

# Esempi: valutazione dei debiti

Il 1° gennaio 2016 si ottiene un finanziamento di 100.000 Euro da restituire il 31 dicembre 2019, al tasso del 2% da versare ogni anno.

Esercizio	Valore del debito a inizio anno	Interesse effettivo del periodo	Capitale e interessi	Valore del debito in bilancio
<b>2016</b>	100.000	2.000	2.000	100.000
<b>2017</b>	100.000	2.000	2.000	100.000
<b>2018</b>	100.000	2.000	2.000	100.000
<b>2019</b>	100.000	2.000	102.000	

# Esempi: valutazione dei debiti

Se si ritiene che il tasso applicato non sia congruo con il tasso di mercato si procede all'attualizzazione.

Ipotizzando un tasso di finanziamento per operazioni simili del 4%:

$$2000/(1+0.04) + 2000/(1+0,04)^2 + 2000(1+0.04)^3 + 102.000(1+0.04)^4 = 92.740,21$$

Esercizio	Valore del debito	Interesse effettivo del periodo	Capitale e interessi pagati nell'anno	Valore del debito in bilancio
<b>2016</b>	92.740,21	3.709,61	2.000	94.449,82
<b>2017</b>	94.440,82	3.777,99	2.000	96.227,81
<b>2018</b>	96.227,81	3.849,11	2.000	98.076,93
<b>2019</b>	98.076,93	3.923,08	102.000	

# Esempi: valutazione dei debiti

La società Alfa ha ottenuto in data 1 gennaio 2016 un finanziamento bancario per la durata di 10 anni del valore di 1.000.000 Euro al tasso annuo del 5%. Gli interessi devono essere corrisposti al 31 dicembre di ogni esercizio e il prestito deve essere rimborsato in unica soluzione alla scadenza (31 dicembre 2025). Le spese di istruttoria ammontano a 20.000 Euro.

Esercizio	Debito al 31/12 (SP, D.4)	Interessi passivi $i = 5\%$ , (CE, C.17)	Ammortamento (CE, B.10.a)	Costi iniziali capitalizzati (SP, B.I.7)
<b>2016</b>	1.000.000	50.000	2000	18.000
<b>2017</b>	1.000.000	50.000	2000	16.000
<b>2018</b>	1.000.000	50.000	2000	14.000
<b>2019</b>	1.000.000	50.000	2000	12.000
<b>2020</b>	1.000.000	50.000	2000	10.000
<b>2021</b>	1.000.000	50.000	2000	8.000
<b>2022</b>	1.000.000	50.000	2000	6.000
<b>2023</b>	1.000.000	50.000	2000	4.000
<b>2024</b>	1.000.000	50.000	2000	2.000
<b>2025</b>		50.000	2000	
<b>Totale</b>		500.000	20.000	

## Con il nuovo criterio del costo ammortizzato

+ Valore nominale/di emissione  
- Costi iniziali (oppure + aggi di emissione)  
= **Valore iniziale di iscrizione del debito**

+ Valore iniziale di iscrizione  
+/- Ripartizione della differenza iniziale  
- Quote capitale rimborsate  
= **Costo ammortizzato del debito**

**PRIMA  
ISCRIZIONE**

**ISCRIZIONI  
SUCCESSIVE**

**Gli interessi sono calcolati al tasso di interesse effettivo ossia il tasso interno di rendimento che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa in uscita futuri (per interessi e rimborso del capitale) al valore iniziale di iscrizione in bilancio.**



# Esempi: valutazione dei debiti

+ Valore nominale	1.000.000
- Costi iniziali	20.000
<b>= Valore iscritto in bilancio</b>	<b>980.000</b>

Esercizio	Descrizione	Flusso in uscita
<b>2016</b>	Interessi	50.000
<b>2017</b>	Interessi	50.000
<b>2018</b>	Interessi	50.000
<b>2019</b>	Interessi	50.000
<b>2020</b>	Interessi	50.000
<b>2021</b>	Interessi	50.000
<b>2022</b>	Interessi	50.000
<b>2023</b>	Interessi	50.000
<b>2024</b>	Interessi	50.000
<b>2025</b>	Interessi e capitale	1.050.000

# Esempi: valutazione dei debiti

**Tasso interno di rendimento:** 5.262%

**31/12/2016**

$980.000 \times 5,262\% = 51571$

$50.000 - 51.571 = 1.571$

---

**Interessi passivi**

**51.571**

**Banca C/C**

**50.000**

**Finanziamenti bancari**

**1.571**

---

# Esempi: valutazione dei debiti

Esercizio	Valore del debito al 1/1	Interessi TIR 5,262%	Interessi nominali 5%	Differenza	Valore del debito al 31/12
<b>2016</b>	980.000	51.571	50.000	1.571	981.571
<b>2017</b>	981.571	51.653	50.000	1.653	983.224
<b>2018</b>	983.224	51.740	50.000	1.740	984.964
<b>2019</b>	984.964	51.832	50.000	1.832	986.796
<b>2020</b>	986.796	51.928	50.000	1.928	988.725
<b>2021</b>	988.725	52.030	50.000	2.030	990.755
<b>2022</b>	990.755	52.137	50.000	2.137	992.891
<b>2023</b>	992.891	52.249	50.000	2.249	995.140
<b>2024</b>	995.140	52.367	50.000	2.367	997.508
<b>2025</b>	997.508	52.492	50.000	2.492	1.000.000
<b>Totale</b>		520.000	500.000	20.000	

## IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B.III.3 Altri titoli

## ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.III.6 Altri titoli


**L'art. 2426, comma 1, n. 1 c.c. prescrive che** «*le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile*».

**Ai sensi del par. 39 dell'OIC 20:**

«*il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis*».

### **La collocazione dipende:**

- dalla destinazione del *management*;
- dalle caratteristiche dello strumento finanziario;
- dall'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato.



**Esempio:** acquisto di obbligazioni, detenute fino a scadenza, del valore nominale di 100.000 Euro, ad un prezzo di 104.000 Euro (spese di commissione: 1.000 Euro). Si suppone che le obbligazioni scadano dopo 3 anni, ad un tasso di rendimento annuale del 7%, con cedole annuali.

Come prima cosa andrà calcolato il tasso di interesse effettivo, ovvero quel tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario.

**La formula del TIR è la seguente:**

$$VAN = CF + CF/(1+i) + CF/(1+i)^2 + \dots + CF/(1+i)^n$$

Applicando tale formula all'esempio appena fatto, risulta un tasso di interesse effettivo pari a 5,16% rispetto al tasso nominale del 7%. A questo punto è utile un confronto con il piano di ammortamento che tenga conto degli interessi effettivi maturati sull'attività finanziaria rispetto agli interessi incassati.

Data	Interessi incassati	Interessi effettivi	Differenza	Capitale residuo
<b>31/12/n</b>	0	0	0	105.000
<b>31/12/n+1</b>	7.000	5.416	1.584	103.416
<b>31/12/n+2</b>	7.000	5.335	1.665	101.751
<b>31/12/n+3</b>	7.000	5.249	1.751	100.000
<b>Totali</b>	21.000	16.000	5.000	

Chiaramente gli interessi incassati superano gli interessi effettivi, dato che il tasso di interesse nominale supera quello effettivo. In questo caso la società, al momento dell'incasso degli interessi, sta incassando anche parte del capitale versato.

La differenza complessiva tra i due valori ammonta a 5.000 Euro, che è pari alla differenza tra il valore iniziale del capitale (105.000 Euro) e il valore nominale dell'obbligazione (100.000 Euro), che rappresenta il capitale residuo alla fine del periodo di vita dello strumento finanziario.

# Valutazione dei titoli – OIC 20

In questo caso le registrazioni contabili saranno le seguenti:

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
B) III - 3)	P	Obbligazioni HTM	105.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		105.000

Si procederà quindi, alla fine di ciascun esercizio a contabilizzare gli interessi effettivi, con imputazione al conto "interessi attivi" solo per la parte calcolata con l'interesse effettivo e a riduzione del conto "obbligazioni" per la differenza, considerata come rimborso del capitale versato.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) IV - 1)	P	Banca c/c	7.000	
C) - 17)	E	Interessi attivi		5.416,43
B) III - 3)	P	Obbligazioni HTM		1.583,57



# Valutazione dei titoli – OIC 20

Con l'utilizzo del criterio del costo, precedentemente previsto come criterio di valutazione base del Codice Civile, si sarebbero contabilizzati gli interessi calcolati in base al tasso di interesse nominale del 7%, senza ridurre il conto patrimoniale "obbligazioni HTM " se non alla scadenza dello strumento finanziario.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) IV - 1)	P	Banca c/c	7.000	
C) - 17)	E	Interessi attivi		7.000

In bilancio, in base al criterio del costo ammortizzato, il valore del conto patrimoniale " obbligazioni HTM" verrà per ciascun anno ridotto della quota di capitale rimborsata.

N	N+1	N+2	N+3
105.000	103.416,43	101.751,16	0

A Conto Economico verranno rilevati solo gli interessi effettivi incassati.

N	N+1	N+2	N+3
0	5.416,43	5.334,74	5.248,84

Derivati per negoziazione	Derivati per la copertura dei rischi aziendali (hedging)
<p>I derivati sono utilizzati esclusivamente per realizzare un provento dalle transazioni e vengono valutati al <i>fair value</i> con imputazione a Conto Economico.</p>	<p>I derivati sono utilizzati allo scopo di neutralizzare gli effetti economici e finanziari di alcune tipologie di rischio il cui verificarsi potrebbe incidere negativamente sul valore di un'entità o sulla capacità di generare flussi di cassa futuri e vengono contabilizzati secondo le regole di <i>hedge accounting</i>.</p>

Fair value hedge	Cash flow hedge
<p>La copertura del valore equo serve a coprire il rischio di cambiamenti del valore equo di un'attività o passività o di una loro porzione, attribuibile ad un particolare rischio e che influenza il risultato contabilizzato.</p> <p><b>Esempio</b> Per coprire il rischio di diminuzione del valore di un'attività quotata si può acquistare un'opzione di vendita (opzione <i>put</i>): se il prezzo di mercato scende, sarà possibile vendere l'attività al prezzo stabilito dal contratto di opzione; se il prezzo di mercato sale, sarà preferibile non esercitare l'opzione e vendere l'attività sul più conveniente mercato a pronti.</p>	<p>La copertura di un flusso di cassa serve a coprire l'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa attribuibile a particolari rischi delle attività o passività contabilizzate o delle operazioni previste;</p> <p><b>Esempio</b> La copertura di un flusso di cassa riguarda generalmente incassi o pagamenti soggetti a variabilità non controllabile dall'impresa. Gli strumenti utilizzati per eliminare i rischi legati alla variabilità dei tassi sono gli <i>swap</i>, che permettono di sostituire un tasso fisso ad un tasso variabile.</p>

## Criteria di classificazione (OIC 32 par. 28)

### ■ Fair Value

- Positivo
- Negativo

### ■ Tipologia

- Copertura
- Non di copertura

### ■ Tipo attività coperta

- Un derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* segue la classificazione dell'attività coperta ( circolante o immobilizzato).
- Un derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di una passività classificata oltre esercizio successivo è classificato nell'immobilizzato.
- Un derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di una passività classificata entro l' esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nel circolante.
- Uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

# Strumenti finanziari derivati: classificazione

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>B) III Immobilizzazioni finanziarie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) partecipazioni</li><li>2) crediti</li><li>3) altri titoli</li><li>4) azioni proprie</li></ol> <p>C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) partecipazioni in imprese controllate</li><li>2) partecipazioni in imprese collegate</li><li>3) partecipazioni in imprese controllanti</li><li>4) altre partecipazioni</li><li>5) azioni proprie</li><li>6) altri titoli</li></ol>	<p>B) III Immobilizzazioni finanziarie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) partecipazioni</li><li>2) crediti</li><li>3) altri titoli</li><li><b>4) strumenti finanziari derivati attivi</b></li></ol> <p>C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) partecipazioni in imprese controllate</li><li>2) partecipazioni in imprese collegate</li><li>3) partecipazioni in imprese controllanti</li><li>4) altre partecipazioni</li><li><b>5) strumenti finanziari derivati attivi</b></li><li>6) altri titoli</li></ol>

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>Passivo</p> <p>A) Patrimonio netto (...)</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili</li><li>2) per imposte, anche differite</li><li>3) altri</li></ol>	<p>Passivo</p> <p>A) Patrimonio Netto (...)</p> <p><b>VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</b></p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili</li><li>2) per imposte, anche differite</li><li><b>3) strumenti finanziari derivati passivi</b></li><li>4) Altri</li></ol>

**L'OIC 31 chiedeva già di rilevare in un fondo rischi le perdite da operazioni fuori bilancio.**

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
<p>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</p> <p>18) rivalutazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di partecipazioni</li><li>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</li><li>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</li></ul> <p>19) svalutazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di partecipazioni</li><li>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</li><li>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</li></ul>	<p><b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</b></p> <p>18) rivalutazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di partecipazioni</li><li>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</li><li>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</li></ul> <p><b>d) di strumenti finanziari derivati</b></p> <p>19) svalutazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di partecipazioni</li><li>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</li><li>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</li></ul> <p><b>d) di strumenti finanziari derivati</b></p>

# Strumenti finanziari derivati: classificazione in bilancio

## DERIVATI CON FAIR VALUE POSITIVO

### DI COPERTURA

#### B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi

- Se l'attività coperta è classificata nelle immobilizzazioni
- Se la passività coperta è classificata come oltre l'esercizio

#### C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi

- Se l'attività coperta è classificata nell'attivo circolante
- Se la passività coperta è classificata come entro l'esercizio successivo
- Se si riferisce ad un impegno irrevocabile
- Se si riferisce ad un'operazione programmata altamente probabile

### NON DI COPERTURA

#### B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi

Mai

#### C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi

Sempre

## DERIVATI CON FAIR VALUE NEGATIVO

#### B.3 Strumenti finanziari derivati passivi

Se il *fair value* alla data di valutazione è negativo

#### A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Si movimenta quando i flussi finanziari coperti hanno un effetto sul risultato di esercizio; alla manifestazione dell'impegno o dell'operazione programmata; in caso di perdita non recuperabile

# Strumenti finanziari derivati: art. 2426 c.c. pt. 11 bis

*«Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, **sono iscritti al fair value**. Le variazioni del fair value sono imputate al Conto Economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al Conto Economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto e, se positive, non sono distribuibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite».*



# Rilevazione iniziale al fair value

## Per la determinazione del fair value è necessario:

- considerare le caratteristiche dello strumento finanziario derivato;
- considerare le condizioni specifiche del sottostante;
- considerare le limitazioni alla vendita o all'uso;
- identificare il mercato principale (il mercato in cui la transazione avverrebbe in condizioni normali, in assenza di un mercato oggettivamente definibile principale la scelta verso il mercato più vantaggioso).

Fair value ai sensi dell'OIC 32 (appendice b)		
	Condizioni di applicabilità	Modalità di applicazione
<b>1° livello</b>	Esistenza di un mercato attivo facilmente individuabile	Valutazione sulla base delle evidenze del mercato attivo
<b>2° livello</b>	Inesistenza di un mercato attivo per il derivato ma esistenza per i suoi componenti o analogo strumento	Valutazione sulla base dei prezzi di strumenti analoghi sui mercati attivi o, in assenza di prezzi, analisi di parametri utili quali tassi d'interesse e curve di rendimenti, volatilità implicite e rischio di credito di entrambe le parti del derivato
<b>3° livello</b>	Mercato attivo non individuabile	I parametri utilizzati devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dello strumento finanziario

# Contabilizzazione dei derivati di copertura

**Esempio:** si ottenere un finanziamento del valore di 1.000.000 Euro ad un tasso variabile Euribor del 3,5%; prevedendo un aumento dei tassi di interesse si decide di sottoscrivere uno *swap* di copertura con un tasso per la banca (Euribor - 0,25%) ed un tasso per il cliente del 5%.

Prima della riforma le uniche scritture contabili riguarderanno la contabilizzazione degli interessi.

Per quanto riguarda il valore dello *swap*, verrà contabilizzato nei conti d'ordine un impegno del valore di 1.000.000 Euro.

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) - 17)	E	Interessi passivi	35.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		35.000
C) IV - 1)	P	Banca c/c	32.500	
C) - 17)	E	Interessi attivi <i>swap</i>		32.500
C) - 17)	E	Interessi passivi <i>swap</i>	50.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		50.000

# Contabilizzazione dei derivati di copertura

	Tipologia	Nome conto	Dare	Avere
C) - 17)	E	Interessi passivi <i>swap</i>	50.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		50.000
C) - 17)	E	Differenziale di copertura		17.500
C) IV - 1)	P	Banca c/c	17.500	

Ipotizzando a fine anno un variazione di *fair value* positiva di 20.000 Euro

A) VII	P	Riserva patrimonio netto		20.000
B) III - 5)	P	Strumenti finanziari derivati	20.000	

Ipotizzando a fine anno un variazione di *fair value* negativa di 20.000 Euro

D) 19) d)	E	Svalutazioni strumenti finanziari derivati		20.000
B) III - 5)	P	Strumenti finanziari derivati	20.000	

# Contabilizzazione dei derivati di copertura

In data 1/07/n la società A stipula un mutuo per 500.000 Euro, durata decennale, tasso semestrale basato sull'Euribor a 6 mesi + spread 1%, rimborso unica soluzione a scadenza.

In data 1/07/n la società A stipula uno strumento finanziario derivato (Interest Rate Swap) per 500.000 Euro di durata decennale. La società paga alla banca il tasso fisso del 4%, incassa dalla banca l'Euribor a 6 mesi.

Nell'anno n gli interessi ammontano a:

1) interessi sul mutuo:  $500.000 \times (0,5\% + 1\%) \times 6/12 = 3.750$  Euro

2) flussi su IRS:

Società A paga alla banca:  $500.000 \times 4\% \times 6/12 = 10.000$  Euro

Società A incassa dalla banca Euribor:  $500.000 \times 0,5\% \times 6/12 = 1.250$  euro  
Differenziale per impresa:  $- 10.000 + 1.250 = - 8.750$

Oneri finanziari:  $3.750 + 8750 = 12.500$  (corrispondente al tasso fisso 4% + spread 1%)

Al 31.12.n; Fv del IRS - 2000

# Contabilizzazione dei derivati di copertura

<b>C.17</b>	<b>E</b>	<b>Interessi Passivi su mutuo</b>	<b>3.750</b>	
	P	Banca		3.750

<b>C.17</b>	<b>E</b>	<b>Differenziali Passivi su IRS</b>	<b>8.750</b>	
	P	Banca		8.750

<b>A) VII</b>	<b>P</b>	<b>Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari</b>	<b>2.000</b>	
B.3	P	Strumenti derivati finanziari passivi		2.000

# Contabilizzazione dei derivati di copertura già in essere al 31/12/2015

La società deve:

- valutare la sussistenza dei requisiti di copertura al 1/1/2016 (dimostrare la correlazione tra lo strumento di copertura e dell'operazione coperta);
- documentare la sopracitata relazione (la relazione di copertura deve esistere fin dall'inizio, ad eccezione dei derivati stipulati in esercizi precedenti);
- rilevare come attività o passività lo strumento finanziario derivato.

A.VII	P	Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari	X	
B.3	P	Strumenti finanziari derivati passivi		X
C.III.5 B.III.4	P	Strumenti finanziari derivati attivi		
A.VII	P	Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari		

# Bilancio DK – Tutto sotto controllo



DATEV  
KOINOS



**In un solo colpo  
d'occhio gestisci  
l'intero processo di  
redazione del bilancio.**

Il bilancio cambia,  
cambia in meglio  
il tuo **software**,  
scegli **Bilancio DK**

Un software completo e facile da usare. I molti automatismi, a partire dall'importazione dei dati fino alla compilazione dei documenti, ti consentono di risparmiare tempo e lavorare in modo sicuro. Con l'esclusiva funzione di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività.

**Scopri la promo!**